

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2024, n. 17-8377

L.r. 11/2018 art. 26, comma 4. Approvazione dei criteri per l'iscrizione nella tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale e delle modalità di assegnazione dei contributi regionali per il triennio 2024-2026



Seduta N° 445

Adunanza 29 MARZO 2024

Il giorno 29 del mese di marzo duemilaventiquattro alle ore 14:05 in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-4817 del 31 marzo 2022 si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Fabio Carosso Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Marco Gabusi, Luigi Genesisio Icardi, Matteo Marnati, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Paola D'Amato nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Maurizio Raffaello MARRONE

DGR 17-8377/2024/XI

OGGETTO:

L.r. 11/2018 art. 26, comma 4. Approvazione dei criteri per l'iscrizione nella tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale e delle modalità di assegnazione dei contributi regionali per il triennio 2024-2026

A relazione di: Poggio

Premesso che:

con legge regionale del 1 agosto 2018 n. 11 s.m.i. "Disposizioni coordinate in materia di cultura", il Consiglio Regionale ha approvato le disposizioni in materia di beni e attività culturali;

ai sensi dell'art. 26 "Istituti culturali", comma 1 della sopracitata l.r. n. 11/2018 e s.m.i, la Regione Piemonte "sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività di studio e ricerca, di divulgazione formativa, educativa e culturale, attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti inseriti nella tabella degli istituti culturali di rilievo regionale";

ai sensi dell'art. 26, comma 1 bis della suddetta legge, ai fini dell'iscrizione nella tabella, ai soggetti giuridici privati sono richiesti i seguenti requisiti specifici:

a) aver svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni; per gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni derivanti da fusioni e accorpamenti, il requisito dei tre anni deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti;

b) provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio e delle attrezzature idonee allo svolgimento della loro attività presso una sede adeguata,

c) possedere, conservare e valorizzare patrimoni bibliotecari o archivistici e documentali;

d) garantire una ampia utenza alle iniziative intraprese ed assicurare l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti;

ai sensi dell'art. 26, comma 4 della suddetta legge, inoltre, "la Giunta Regionale individua, con proprio provvedimento e acquisito il parere vincolante della competente commissione consiliare, i criteri e le modalità per la composizione della tabella e definisce le modalità di erogazione del sostegno economico in favore degli enti facenti parte della tabella";

ai sensi dell'art. 26, comma 5 della suddetta legge la tabella ha validità triennale.

Con precedente DGR n. 11-4528 del 14.01.2022 la Giunta Regionale, a seguito della conclusione della selezione pubblica indetta dagli uffici regionali competenti della Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport, ha approvato la tabella degli istituti di rilievo regionale avente validità per il triennio 2021-2023.

Dato atto che dall'istruttoria della direzione regionale Cultura e Commercio settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali risulta quanto segue:

la tabella precedentemente approvata, relativa al triennio 2021-2023, ha esaurito la propria validità;

è quindi necessario procedere alla approvazione dei criteri per la ricostituzione della tabella per il nuovo triennio 2024-2026 e definizione delle modalità di erogazione del sostegno economico in favore degli enti facenti parte della tabella, come previsto dall'art. 26, comma 4 della suddetta l.r. n. 11/2018 e smi.;

pertanto sono stati predisposti i criteri per l'iscrizione nella tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale e le modalità di assegnazione del contributo regionale, di cui all'Allegato A del presente provvedimento.

I criteri predisposti intendono identificare gli enti che svolgono servizi e attività di rilevante valore scientifico, che provvedono alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio archivistico, bibliografico e documentale, che garantiscono una ampia utenza alle iniziative intraprese e assicurano l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti, attraverso la quantificazione dei seguenti elementi:

- aver svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni (pubblicazioni a stampa o in digitale, convegni, presentazioni, mostre, erogazione di borse di studio retribuite, stages e tirocini, elaborazione di tesi di laurea e ricerca, aggiornamento di sito web e social media, offerta di risorse digitali);
- provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio archivistico, bibliografico e documentale e delle attrezzature idonee allo svolgimento della propria attività presso una sede adeguata;
- possedere, conservare e valorizzare patrimoni bibliografici o archivistici e documentali, garantendo la presenza di personale qualificato in possesso di adeguata formazione professionale, dedicato alla gestione del patrimonio, alla sua fruizione e consultazione pubblica;
- garantire una ampia utenza alle iniziative intraprese e assicurare l'accessibilità pubblica al

patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti.

E' inoltre richiesto di:

- garantire libertà e gratuità di accesso al patrimonio posseduto, libertà di consultazione dello stesso senza restrizioni, salvo quelle motivate da esigenze di tutela. Qualora tale requisito non sia garantito al momento della presentazione della domanda per l'accesso all'avviso pubblico, l'ente è tenuto a provvedere in tal senso, anche modificando i propri regolamenti, entro un anno dall'ammissione al contributo regionale;
- essere in possesso del riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato o statale o regionale. In alternativa, occorre dimostrare di aver avviato la richiesta per l'ottenimento del suddetto riconoscimento;

è necessario definire altresì le modalità di assegnazione del sostegno economico in favore degli enti facenti parte della tabella, come indicate nell'allegato A alla presente deliberazione. Il sostegno economico per ciascun istituto, indicato nell'allegato A citato, è calcolato proporzionalmente in base al punteggio ottenuto da ciascun soggetto moltiplicato per il valore economico di ciascun punto. Tale valore è ricavato suddividendo l'ammontare delle risorse disponibili per il numero dei punti assegnati complessivamente nella graduatoria.

Il punteggio è calcolato sulla base di:

- quantità di patrimonio archivistico e bibliografico posseduto,
- dimensioni della sede,
- ore di apertura,
- unità di personale qualificato dedicato alla gestione del patrimonio,
- pubblicazioni edite,
- convegni organizzati,
- presentazioni,
- mostre,
- borse di studio retribuite,
- stages e tirocini,
- tesi di laurea e ricerche,
- aggiornamento di sito web e social media,
- offerta di risorse digitali
- rilevanza culturale e scientifica degli istituti,
- storia del singolo istituto e del suo patrimonio archivistico e bibliografico,
- rilevanza delle iniziative svolte in ambito regionale, nazionale e internazionale
- collocazione territoriale dell'istituto
- presenza di ulteriori contribuzioni da parte di enti pubblici o privati.

L'applicazione di parametri quantitativi e qualitativi permette di valutare compiutamente il patrimonio archivistico e bibliografico e l'attività di ciascun istituto.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto:

- di approvare, in attuazione dell'art. 26, comma 4 della l.r. n. 11/2018 e s.m.i., i criteri per l'iscrizione, per il triennio 2024-2026, nella tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale e le modalità di assegnazione del contributo regionale, come illustrati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
- di rinviare ad una successiva deliberazione della Giunta Regionale l'assegnazione sul bilancio 2024-2026 delle risorse necessarie all'avvio dell'avviso pubblico finalizzato alla costituzione della nuova tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale avente validità per il triennio 2024-2026 e all'assegnazione di contributi, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato A del presente provvedimento.

Dato atto che, come previsto dall'art. 26 comma 4 della suddetta l.r. n. 11/2018 e s.m.i., la proposta di

tali criteri è stata sottoposta all'esame della competente Commissione consiliare, che ha rilasciato preventivo parere favorevole vincolante in data 25 marzo 2024;

vista la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura" e smi;

vista la D.C.R. n. 227 del 5 luglio 2022 "L.r. 11/2018 art. 6. Approvazione del Programma Triennale della Cultura per il triennio 2022/2024";

vista la DGR 23-5334 del 8 luglio 2022 "Approvazione degli indirizzi relativi alle nuove disposizioni in materia di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall'anno 2022. Revoca della D.G.R. n. 58-5022 dell'8.5.2017 e smi";

vista la DD n. 152 del 14 luglio 2022 "Lr 11/2018. DGR n.23 - 5334/2022. Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall'anno 2022. Approvazione".

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto approva i criteri per l'iscrizione, per il triennio 2024-2026, nella tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale e le modalità di assegnazione del contributo regionale, come illustrati nell'allegato A, rimandando ad una successiva deliberazione della Giunta Regionale l'assegnazione sul bilancio 2024-2026 delle risorse necessarie all'avvio dell'avviso pubblico finalizzato alla costituzione della nuova tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale avente validità per il triennio 2024-2026 e all'assegnazione di contributi

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto quanto premesso e considerato,

a Giunta Regionale, a voti unanimi

delibera

- di approvare, in attuazione dell'art. 26, comma 4 della l.r. n. 11/2018 e smi, i criteri per l'iscrizione, per il triennio 2024-2026, nella tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale e le modalità di assegnazione del contributo regionale, come illustrati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

- di rinviare ad una successiva delibera della Giunta Regionale l'assegnazione sul bilancio 2024-2026 delle risorse necessarie all'avvio dell'avviso pubblico finalizzato alla costituzione della nuova tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale avente validità per il triennio 2024-2026 e all'assegnazione di contributi, sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato A del presente provvedimento;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013 e smi sul sito della Regione Piemonte, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Allegato

Legge regionale 01.08.2018 n. 11 art. 26 e smi. Criteri per l'iscrizione nella tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale e modalità di assegnazione del contributo regionale triennio 2024-2026.

La legge regionale n. 11 del 01.08.2018 "Disposizioni coordinate in materia di cultura" e smi, all'art. 26 comma 1 stabilisce che la Regione Piemonte sostiene e valorizza il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni che, con continuità e con elevato livello scientifico, operano in ambito regionale per la promozione di attività di studio e ricerca, di divulgazione formativa, educativa e culturale, attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti inseriti nella tabella degli istituti culturali di rilievo regionale.

L'art. 26, comma 1bis della citata legge prevede che, ai fini dell'iscrizione nella tabella, sono richiesti specifici requisiti.

L'art. 26, comma 4 della suddetta legge prevede che la Giunta Regionale individua, con proprio provvedimento e acquisito il parere vincolante della competente commissione consiliare, i criteri e le modalità per la composizione della tabella e definisce le modalità di erogazione del sostegno economico in favore degli enti facenti parte della tabella.

L'art. 26 comma 5 della suddetta legge stabilisce che la tabella ha validità triennale.

Il contributo regionale è destinato a sostenere e valorizzare il patrimonio culturale degli enti, degli istituti, delle fondazioni e delle associazioni iscritti nella tabella triennale, attraverso il sostegno al funzionamento ordinario dell'ente e delle sue attività.

Pertanto, la Giunta regionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26 comma 1 bis della suddetta legge, ai fini della iscrizione nella tabella degli enti aventi diritto alla contribuzione regionale stabilisce i seguenti requisiti:

1) REQUISITI DI AMMISSIBILITA' ALLA SELEZIONE PUBBLICA

- a) aver svolto servizi e attività di rilevante valore scientifico e culturale da almeno tre anni; per gli enti, gli istituti, le fondazioni e le associazioni derivanti da fusioni e accorpamenti, il requisito dei tre anni è posseduto da almeno uno dei soggetti;
- b) provvedere alla conservazione e alla valorizzazione del proprio patrimonio e delle attrezzature idonee allo svolgimento della propria attività presso una sede adeguata;
- c) possedere, conservare e valorizzare patrimoni bibliografici o archivistici e documentali;
- d) garantire una ampia utenza alle iniziative intraprese e assicurare l'accessibilità pubblica al patrimonio posseduto e ai servizi culturali offerti.

L'ente che presenta istanza per l'iscrizione nella tabella deve inoltre:

- garantire libertà e gratuità di accesso al patrimonio posseduto, libertà di consultazione dello stesso senza restrizioni, salvo quelle motivate da esigenze di tutela. Qualora tale requisito non sia garantito al momento della presentazione della domanda per l'accesso all'avviso pubblico, l'ente è tenuto a provvedere in tal senso, anche modificando i propri regolamenti, entro un anno dall'ammissione al contributo regionale:

- essere in possesso del riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato o statale o regionale. In alternativa, occorre dimostrare di aver avviato la richiesta per l'ottenimento del suddetto riconoscimento.

2) ENTI NON AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PUBBLICA

Non sono ammessi a partecipare alla selezione pubblica per la composizione della tabella i seguenti soggetti:

- le istituzioni artistiche, teatrali, museali o le istituzioni in cui l'attività museale è elemento di rilievo o che, per le loro peculiari caratteristiche, sono soggette a normative diverse dalle istituzioni culturali o la cui attività prevalente non è quella scientifica e culturale in senso stretto (es.: le associazioni di volontariato, le associazioni storiche e sportive; associazioni sindacali e partitiche, etc.);

- le istituzioni in favore delle quali il sostegno regionale è già contemplato da specifiche leggi di settore (es.: istituti storici per la resistenza, società operaie di mutuo soccorso, ecomusei; etc.)

- le istituzioni alle quali la Regione Piemonte ha aderito con apposito provvedimento in qualità di socio (fondatore, sostenitore, aderente, etc.), che ricevono già il sostegno regionale;

- le istituzioni che hanno tra gli enti partecipanti enti già facenti parte della tabella degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale.

3) SPECIFICHE TECNICHE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' PER L'ACCESSO ALLA SELEZIONE PUBBLICA.

I requisiti di cui al precedente paragrafo 1) devono rispettare le seguenti caratteristiche:

a) Patrimonio bibliografico o archivistico e documentale

Il patrimonio posseduto dall'ente deve essere composto di almeno uno dei seguenti elementi:

- collezioni bibliografiche specialistiche inventariate pari almeno a 5.000 volumi e testate di periodici. L'Ente deve aderire a uno dei Poli regionali del Servizio Bibliotecario Nazionale al fine di rendere disponibile il proprio catalogo bibliografico. Qualora tale condizione non ricorresse al momento della presentazione dell'istanza, l'Ente si impegna ad aderire a uno dei poli regionali e avviare la catalogazione del proprio patrimonio bibliografico entro un anno dall'iscrizione in tabella, a pena di decadenza dal beneficio economico assegnato;

- materiale archivistico di valore storico e culturale pari almeno a 50 metri lineari (il patrimonio iconografico e fotografico sarà considerato come elemento aggiuntivo al possesso del requisito di base). Per patrimonio archivistico si intende anche patrimonio sonoro e/o audiovisivo originale di particolare valore storico documentale, pari almeno a 1.500 ore di registrazione. Gli archivi amministrativi del soggetto richiedente non sono considerati patrimonio archivistico.

b) Sede

Gli enti, anche in condivisione con altri soggetti, devono possedere o disporre di spazi adeguati, esclusivamente dedicati alla conservazione e alla fruizione pubblica del patrimonio (es.: sale di studio e lettura) e allo svolgimento di attività di valorizzazione dello stesso (quali mostre, esposizioni temporanee di documenti, convegni, etc). Sono da intendersi come sede anche gli spazi decentrati utilizzati per lo svolgimento di attività dell'ente.

In caso di sede condivisa, il punteggio che viene attribuito a ciascun ente tiene conto sia degli spazi singolarmente disponibili, sia degli spazi condivisi.

Non saranno valutati spazi che, per loro natura, non possono essere impiegati per attività di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

c) Orario di apertura

L'ente deve garantire un orario di apertura al pubblico della biblioteca e/o dell'archivio non inferiore a 15 ore settimanali.

d) Personale

L'ente deve garantire la presenza di personale qualificato in possesso di adeguata formazione professionale, dedicato (anche part time) alla gestione del patrimonio, alla sua fruizione e consultazione pubblica.

Per personale qualificato si intende: personale in possesso del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica o analoga formazione universitaria per la professionalità archivistica; personale in possesso di titoli relativi a corsi di formazione professionale che rilascino attestato riconosciuto a livello regionale, o analoga formazione universitaria per la professionalità bibliotecaria.

Saranno valutate anche altre professionalità in ambito di gestione del patrimonio documentale e di organizzazione e management culturale, comprovate da specifico curriculum.

e) Attività

L'ente deve aver effettuato negli ultimi tre anni in modo diretto (o in collaborazione con altri enti) attività, anche in modalità online, inerenti le proprie finalità statutarie e la valorizzazione del patrimonio posseduto.

Tra le attività dell'ente sono da ricomprendersi:

- riviste (testate) e pubblicazioni di proprietà, anche in formato digitale e e-book, che presentino contenuti scientifici e non promozionali;
- convegni organizzati in proprio, della durata di almeno un giorno, con presenza di relatori esterni all'ente;
- presentazioni di volumi, iniziative ed incontri pubblici, videopresentazioni, podcast;
- mostre (anche virtuali); tour virtuali;
- borse di studio retribuite, stages e tirocini (e attività equiparate quali corsi di formazione, summer school) attivati in proprio oppure con il contributo di terzi; in collaborazione con istituti di formazione, Università o altri istituti formativi;
- tesi di laurea, realizzate con l'impiego di materiale documentario dell'ente e/o in collaborazione con altri Istituti;
- ricerche pubblicate, inerenti l'ambito istituzionale dell'ente, realizzate anche in collaborazione con Atenei o altri istituti;
- gestione e aggiornamento di sito web; presenza sui social media;

- accesso a risorse digitali dal sito dell'ente (cataloghi, documenti di biblioteca e d'archivio, etc.) anche se depositate altrove.

Il Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio effettua controlli sulla veridicità di quanto dichiarato dall'ente, anche attraverso sopralluoghi, nel corso del triennio, presso la sede degli enti iscritti in tabella.

4) CRITERI DI VALUTAZIONE

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze, stabilito dall'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio, le istanze vengono esaminate da una Commissione di valutazione composta dal Dirigente responsabile del procedimento, da funzionari del Settore ed esperti della materia, nominata con determinazione del suddetto Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali e costituita nel rispetto e in coerenza con quanto stabilito dal *Piano Triennale per la prevenzione della corruzione* adottato dalla Regione Piemonte.

La Commissione procede alla valutazione delle istanze pervenute, utilizzando i criteri sotto specificati.

Il Dirigente del Settore suddetto attribuisce a ciascuna istanza un punteggio, fino a un massimo di 100 punti, secondo le seguenti modalità:

1) Patrimonio bibliografico o archivistico e documentale

massimo 40 punti

	Punteggio	Punteggio massimo
Collezioni bibliografiche specialistiche inventariate e testate di periodici	1 punto ogni 5.000 volumi	20
Materiale archivistico di valore storico e culturale pari almeno a 50 ml; e/o materiale sonoro e/o audiovisivo originale di particolare valore storico documentale, pari almeno a 1.500 ore di registrazione	2 punti ogni 50 ml 1 punto ogni 100 ore di registrazione	20
Punteggio massimo totale		40

2) Sede, orario di apertura e personale

massimo 20 punti

	Punteggio	Punteggio massimo
Sede	fino a 100 mq: 2 punti da 100 mq a 300 mq: 3 punti oltre 300 mq: 5 punti	5
Orario di apertura	fino a 15 ore: 0 punti tra 16 e 20 ore: 2 punti tra 21 e 30 ore: 4 punti oltre 31 ore: 5 punti	5
Personale	2,5 punti per ogni unità di personale	10
Punteggio massimo totale		20

3) Attività

Sarà attribuito punteggio alle attività svolte nel 2023

massimo 40 punti

	Punteggio	Punteggio massimo
Riviste (testate) e pubblicazioni di proprietà (anche in formato digitale e e-book)	1 punto per ogni libro pubblicato 1 punto per ogni rivista (testata) pubblicata	5
Convegni organizzati in proprio, della durata di almeno un giorno, con presenza di relatori esterni all'ente Presentazione di volumi, Iniziative ed incontri pubblici (videopresentazioni, podcast)	5 punti per ogni convegno da 6 a 10 presentazioni, iniziative, incontri pubblici: 5 punti oltre 10 presentazioni, iniziative, incontri pubblici: 10 punti	15
Mostre (anche virtuali), tour virtuali	5 punti per ciascuna mostra	
Borse di studio retribuite, attivate in	5 punti per ciascuna borsa attivata	

<p>proprio oppure con il contributo di terzi, in collaborazione con istituti di formazione, Atenei o altri istituti formativi</p> <p>Stages e tirocini (e attività equiparate quali corsi di formazione, summer school) attivati in proprio oppure con il contributo di terzi, in collaborazione con istituti di formazione, Atenei o altri istituti formativi</p>	<p>2,5 punti per ciascun stage attivato</p>	<p>5</p>
<p>Tesi di laurea realizzate con l'impiego di materiale documentario dell'ente e/o in collaborazione con Atenei o altri istituti</p> <p>Ricerche pubblicate, inerenti l'ambito istituzionale dell'ente, realizzate anche in collaborazione con Atenei o altri istituti</p>	<p>2 punti per ciascuna tesi fino a un massimo di 4 punti</p> <p>2 punti per ciascuna ricerca pubblicata, fino a un massimo di 4 punti</p>	<p>8</p>
<p>Gestione e aggiornamento di sito web; presenza sui social media</p> <p>Accesso a risorse digitali dal sito dell'ente (cataloghi, documenti di biblioteca e d'archivio, etc.), anche se depositate altrove</p>	<p>2 punto se presente sito web aggiornato 2 punto se presente sui social media</p> <p>3 punti se sono presenti risorse digitali accessibili dal sito</p>	<p>7</p>
<p>Punteggio massimo totale</p>		<p>40</p>

L'attribuzione del punteggio al patrimonio posseduto, alla sede-orario-personale specializzato e alle attività svolte dall'ente segue parametri oggettivi, come sopra indicato. Il punteggio minimo da raggiungere è pari a 15 punti.

In seguito alla valutazione dei parametri oggettivi, la Commissione esprimerà un giudizio sulla rilevanza culturale e scientifica degli enti ammessi, che tenga conto della storia del singolo istituto, del patrimonio conservato, della rilevanza delle iniziative svolte in ambito regionale, nazionale e internazionale, della necessità di riequilibrare la distribuzione territoriale degli enti iscritti nella tabella e di favorire gli enti che non hanno ulteriori contribuzioni da parte di enti pubblici o privati. La Commissione potrà attribuire fino a un massimo di ulteriori 20 punti a ciascun ente, oltre a quelli assegnati tramite la valutazione dei parametri oggettivi.

Nel caso in cui il punteggio conseguito da un singolo istituto superi i 100 punti, esso sarà ricondotto al massimo dei punti previsti.

A conclusione dei lavori della Commissione, il Dirigente del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali, responsabile del procedimento, elabora e adotta la graduatoria degli enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale facenti parte della tabella triennale.

La durata del procedimento è definita dalla DGR 46-4520 del 29 dicembre 2016.

Qualora nel corso del triennio un ente dovesse perdere i requisiti di ammissibilità alla tabella di cui al paragrafo 1, il Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali si riserva di procedere, con apposito provvedimento, alla sua esclusione dalla tabella e alla revoca del contributo assegnato.

5) AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo per ciascun ente iscritto nella tabella è calcolato proporzionalmente in base al punteggio ottenuto da ciascun soggetto, moltiplicato per il valore economico di ciascun punto. Tale valore è ricavato suddividendo l'ammontare delle risorse disponibili per il numero dei punti assegnati complessivamente nella graduatoria.

6) CONTROLLO DELLA PERSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER L'ISCRIZIONE ALLA TABELLA

Per quanto riguarda il contributo anno 2024, gli enti facenti parte della tabella trasmettono la documentazione attestante la presenza dei requisiti previsti in sede di presentazione di istanza per l'iscrizione alla tabella degli istituti culturali di rilievo regionale, come stabilito dall'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio ai fini del riconoscimento del contributo 2024.

Successivamente, gli enti iscritti in tabella dovranno trasmettere al Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione regionale Cultura e Commercio, entro rispettivamente il 31 maggio 2025 per il contributo anno 2025 e il 31 maggio 2026 per il contributo

anno 2026, la seguente documentazione, che attesta la persistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla tabella:

entro rispettivamente il 31 maggio 2025 per il contributo anno 2025 e il 31 maggio 2026 per il contributo anno 2026, la seguente documentazione, che attesta la persistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla tabella:

- bilancio di previsione dell'ente riferito all'anno in corso, accompagnato dal verbale di approvazione dell'organo statutariamente competente;
- programma previsionale delle attività da svolgersi nell'anno in corso, accompagnato dal verbale di approvazione dell'organo statutariamente competente;
- attestazione della persistenza dei requisiti di ammissione alla tabella, di cui al paragrafo 1.

La perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione alla tabella comporta l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato con conseguente esclusione dell'ente dalla tabella.

7) RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO

Gli enti iscritti in tabella dovranno presentare la rendicontazione del contributo ricevuto nell'anno precedente inviando, rispettivamente, per il contributo anno 2024 entro il 31 maggio 2025, per il contributo 2025 entro il 31 maggio 2026 e per il contributo 2026 entro il 31 maggio 2027, la seguente documentazione:

- bilancio consuntivo dell'ente riferito all'anno di erogazione del contributo redatto:
 - nel formato prescritto dal Decreto 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per gli enti iscritti al RUNTS (Registro unico del Terzo Settore) ai sensi della D. Lgs. 117/2017;
 - nel formato europeo per gli enti non iscritti al RUNTS

accompagnato dal verbale di approvazione dell'organo statutariamente competente;

- relazione relativa alle attività svolte nell'anno precedente, accompagnata dal verbale di approvazione dell'organo statutariamente competente.

L'inosservanza delle modalità suddette, non preventivamente autorizzata dal Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali, comporta l'avvio del procedimento di revoca del contributo assegnato.

Il provvedimento dirigenziale di assegnazione del contributo può individuare eventuale ulteriore documentazione che dovesse rendersi necessaria per la sua rendicontazione anche in ottemperanza a disposizioni normative statali vigenti al momento dell'assegnazione del contributo stesso.